si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrono nella spesa lo Stato o le Provincie. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Ieri l'onorevole Romanin-Jacur richiamò l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, sulle disposizini contenute in questo articolo, che a me paiono assai gravi.

Volli ricercare le ragioni che indussero il ministro proponente ad introdurre nell'articolo 120 le modificazioni che vi si leggono ma la relazione a questo proposito nulla dice. Eppure qualche spiegazione occorreva. Si dice sempre esser necessario ristringere l'azione e l'ingerenza del Governo, ed ogni giorno si propongono e si fanno leggi che questa ingerenza allargano a dismisura.

L'articolo 120, come era scritto nella legge delle opere pubbliche dava, è vero, al Governo un'ingerenza preventiva per l'omologazione dei progetti, ma aveva due limitazioni.

In esso infatti si parlava di progetti per costruzione o modificazione di argini, o per altre opere idrauliche; e ciò quando intervenisse almeno un interesse pubblico o almeno consorziale.

Oggi si fanno a questo articolo due notevoli mutazioni.

Prima di tutto oltre agli argini, si sostituiscono alle parole « *opere idrauliche* » queste altre « *costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere che possano direttamente e indirettamente influire ecc.* »

Sostituendo questa locuzione all'antica ne deriva che non vi sarà opera di lieve importanza, in prossimità di un corso d'acqua, che non sia soggetta all'obbligo di fare un progetto e di sottoporlo all'omologazione del prefetto.

Vedrete, o signori, in pratica quali saranno le conseguenze di queste disposizioni, se voi le approverete. E si noti che l'ingerenza del Governo, allargata così nella sua sfera, è fatta più molesta dalla seconda parte dell'articolo, che stabilisce che « i progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero quando si tratti d'opera di notevole importanza. »

Genala, *ministro dei lavori pubblici.* È la stessa disposizione della legge vigente.

Chimirri. È la stessa disposizione; ma voi l'avete eccessivamente allargata. Anzitutto voi comprendete in essa tutte le opere di qualsiasi genere che direttamente o indirettamente possano influire sul regime delle acque. Ora non c'è opera immaginabile che non possa esser compresa in una locuzione così vasta.

In secondo luogo, coll'espressione: « che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua » non vi sarà progetto di questa natura che non debba essere sottoposto all'esame del Ministero; perchè quel *notevolmente* è tale avverbio elastico che si può allargare o restringere a piacere.

In questa materia bisogna andare molto cauti, onorevole ministro. Noi facciamo le leggi e poi le si dimenticano troppo facilmente.

Nel 1884 fu votata una legge concernente la derivazione delle acque pubbliche. In quella legge, all'articolo 25, si dice:

« Per cura del Ministero dei lavori pubblici saranno formati gli elenchi delle acque pubbliche nel territorio di ciascuna Provincia. »

Ora, se quegli elenchi fossero compilati, le difficoltà per l'applicazione dell'articolo 120 sarebbero minori; ma, dopo tanti anni, da che si è votata la legge, ancora codesti elenchi non vi sono ad ogni piè sospinto.

Quindi la prima questione, che sorgerà, sarà quella di vedere se il corso d'acqua a cui si riferiscono le opere ond'è parola nell'articolo 120, sia pubblico o privato.

Genala, *ministro dei lavori pubblici.* Ma è la stessa cosa anche ora.

Chimirri. Sì, ma ora l'ingerenza governativa è circoscritta.

Genala, *ministro dei lavori pubblici.* Non è vero, non è esatto.

Chimirri. O io ho perduto il comprendonio, o quel che dico è ciò che qui sta scritto!

Come vuole che non si sia allargata l'ingerenza governativa, se all'espressione ben determinata di « opere idrauliche » sostituite questa assai più vaga e indefinita di « costruzione o modificazione di altre opere di qualsiasi natura, che possono, direttamente od indirettamente, influire sul regime delle acque? »

Non vi sarà opera compiuta in un fondo che si riferisca allo scolo delle acque, che non sia compresa in questa disposizione.

Io credo dunque che non v'è ragione per